



17809/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

PENSIONE DI REVERSIBILITA' ACCERTAMENTO INABILITA'

Ud. 15/02/2022 - CC

R.G.N. 6839/2021

Cau. 17809

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6839-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 462/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

1707
22

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Modena accoglieva la domanda di (omissis) volta percepire la pensione di reversibilità, dal 3.11.2009, in dipendenza del proprio stato di figlio maggiorenne, inabile al lavoro e a carico del genitore, al momento del decesso;

2. la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda, proposta con ricorso del 7.1.2016, dall'odierno ricorrente;

3. a fondamento del *decisum*, ha osservato, in primo luogo, come l'appellato fosse incorso, per una parte, nella decadenza triennale ex art. 47 del DPR nr. 639 del 1970, che andava calcolata a decorrere dalla scadenza del termine di trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa;

4. l'applicazione del regime decadenziale non esauriva, tuttavia, la materia del contendere, in relazione ai «ratei maturati entro il termine di prescrizione (*recte*: nel triennio antecedente la domanda giudiziale)»;

5. ha, quindi, escluso il diritto alla pensione di reversibilità in base alla considerazione che il ricorrente in primo grado, al momento del decesso del genitore, aveva un'invalidità dell'80% e non del 100% come, invece, necessario, in base ai principi espressi dalla Corte di legittimità nella pronuncia nr. 8678 del 2018;

6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, (omissis) sulla base di due motivi, successivamente illustrate con memoria;

7. l'INPS è rimasto intimato;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;

CONSIDERATO CHE:

9. con il primo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47, commi 2 e 3, del DPR 639 del 1970, per

avere la Corte di appello interpretato la norma nel senso che il termine di 300 giorni decorre dal momento della presentazione della domanda all'Inps e non dal momento del provvedimento esplicito reso dall'Istituto;

10. con il secondo motivo è dedotta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 della legge nr. 222 del 1984 e degli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965 nr 903;

11. secondo la parte ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a citare la giurisprudenza della Suprema Corte omettendo qualsiasi tipo di motivazione autonoma. Si assume che il ricorrente è soggetto inabile, come certificato dal 1997, avuto riguardo alla diagnosi di sclerosi multipla, nel tempo peggiorata. Si invoca l'applicazione dei diversi principi che impongono di verificare, in concreto, la possibilità, per chi richiede la prestazione, di svolgere attività idonea a produrre un reddito;

12. va esaminato, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo che presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

13. quanto al denunciato vizio motivazionale, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione - agli effetti di cui all'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ. - occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del *decisum*;

14. una tale evenienza non è illustrata nell'odierno ricorso e va, comunque, esclusa con riferimento alla sentenza impugnata che, per come sinteticamente riportato nello storico di lite, rende chiaramente percepibili le ragioni fondanti la decisione;

15. per il resto, le censure che, nella sostanza, investono l'iter argomentativo, da un lato, non prospettano vizi riconducibili al paradigma normativo dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., secondo gli enunciati di Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive conformi,



dall'altro, sono infondate alla stregua dell'orientamento di legittimità che, salvo isolate oscillazioni, deve ritenersi oramai consolidato (Cass. nr. 12674 del 2019; Cass. nr. 21947 del 2018; Cass. nr. 27448 del 2017; Cass. nr. 8678 del 2018; Cass. nr. 10953 del 2016) e va, in questa sede, confermato;

16. la legge nr. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di «inabilità» ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L. 21 luglio 1965, nr. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 e che la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c.;

17. sono quindi «inabili» alla stregua della legge nr. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, «le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa»;

18. la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, v. pronunce sopra citate);

19. la Corte territoriale si è attenuta a questi principi. Ha escluso la prestazione in mancanza del necessario requisito sanitario, risultando accertata una percentuale invalidante dell'80%;

20. alla stregua delle esposte considerazioni il primo motivo, comunque infondato (v. Cass. nr. 15969 del 2017; in motiv., ex *plurimis*, Cass. nr. 695 del 2018), resta assorbito;

21. complessivamente, il ricorso va rigettato;

22. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, poiché l'Inps non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 15 febbraio 2022.

II PRESIDENTE

Dott. ssa Margherita Maria Leone



Depositata in Cancelleria

oggi 21/06/2022

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

